



Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUALE

Deliberazione Numero 1 del 31/03/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - PARTE III – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trentuno** del mese di **Marzo**, alle ore **17:45**, presso la Centro Polivalente - Sala Auditorium, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito Il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** e in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Presiede il Sindaco Renzo Macelloni

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

MACELLONI RENZO	Sindaco	PRESENTE
BROGI MICHELE	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
MANCINI AZZURRA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
STEFANINI REBECCA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
MARCHETTI LUCA	Consigliere di Maggioranza	ASSENTE
LAZZERESCHI FAUSTO	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
BARSOTTINI ANTONELLA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
DAINELLI ANNA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
GRONCHI EMANUELE	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
MARIANELLI MARIANELLA	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
CAVALLINI FRANCO	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
CASTAGNI FABBRI DAVIDE	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
MARIANELLI MATTEO	Consigliere di Minoranza	PRESENTE

Il Il Segretario Comunale Adriana Viale assiste e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000Adriana Viale

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.



Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

Il Sindaco – Presidente illustra il punto sintetizzando la modifica sostanziale che si risolve nell'eliminazione dell'agevolazione per l'unico occupante che è assorbita nelle nuove modalità di applicazione della TARI.

Il Consigliere Franco Cavallini anticipa l'intervento del punto 3 perché approvare il regolamento e il piano finanziario per lui non è possibile. Si lamenta degli scarsi costi sostenuti per la raccolta differenziata.

Il Consigliere Davide Castagni Fabbri fa sapere di essere sulla stessa linea del consigliere Cavallini Franco.

Il Sindaco ricorda che l'Amministrazione ha sempre sostenuto di essere contraria al porta a porta, ma sta lavorando al rafforzamento della raccolta differenziata.

In assenza di ulteriori interventi il Sindaco mette in votazione il punto.

Per l'illustrazione di quanto esposto, si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ed in particolare la parte III relativa alla Tassa Rifiuti (TARI);

RITENUTO OPPORTUNO adeguare il regolamento TARI ai criteri indicati dal DPR 158/1999, con la previsione di tariffe determinate per fasce di utenza (domestica e non domestica), suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte



Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

variabile rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- comma 682 che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- comma 683 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27



Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l’art. 5 comma 11 del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini” ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 e’ differito al 31 marzo 2017.

VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

CON voti favorevoli n° 8 contrari n° 4 (*Marianella Marianelli, Franco Cavallini Davide Castagni Fabbri e Matteo Marianelli*) espressi nelle forme di legge da n° 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare l’allegato Regolamento Tassa Rifiuti (TARI).
- 3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2017 e sostituisce la parte III – TARI del regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2014.
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto previsto dai commi 13 bis e e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Renzo Macelloni / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Adriana Viale/ ArubaPEC S.p.A.